



Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L'ordinanza del 5 settembre 1979¹ sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Art. 108 cpv. 1, 2 lett. d e 4

¹ Per evitare o attenuare pericoli particolari nella circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l'autorità o l'USTRA può ordinare deroghe ai limiti generali di velocità (art. 4a ONC²) su determinati tratti di strada. La gerarchia della rete stradale stabilita dall'autorità responsabile per la pianificazione e in particolare le funzioni delle strade orientate al traffico devono essere garantite.

² I limiti generali di velocità possono essere ridotti se:

- d. questo provvedimento permette di limitare le emissioni eccessive a carico dell'ambiente ai sensi della legislazione sulla protezione dell'ambiente, quali rumore e sostanze inquinanti, non altrimenti evitabili; occorre tuttavia rispettare il principio di proporzionalità.

⁴ Prima di fissare una deroga a un limite generale di velocità si procede a una perizia (art. 32 cpv. 3 LCStr) per chiarire se il provvedimento è necessario (cpv. 2), opportuno oppure se sono da preferire altre misure. Occorre in particolare verificare se il provvedimento può essere limitato alle ore di punta e se è mantenuto l'eventuale carattere di strada orientata al traffico (art. 1 cpv. 9).

¹ RS 741.21

² RS 741.11

II

L'ordinanza del 15 dicembre 1986³ contro l'inquinamento fonico è modificata come segue:

Art. 8a Rivestimenti fonoassorbenti per strade orientate al traffico

Se nelle località sono realizzate strade orientate al traffico o è sostituito il rivestimento di tali strade, dev'essere usato un rivestimento fonoassorbente idoneo. L'UFAM consiglia i rivestimenti idonei.

III

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

³ RS 814.41